



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

GIUGNO 2019



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	13
PARTE SECONDA– TABELLE.....	17
Prima Sezione - Relazioni annunciate	17
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	25

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di giugno, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento si segnala il seguente documento.

Doc. CCLI n. 1- PRIMA RELAZIONE - Relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (anno 2018)

La relazione è stata presentata dal Ministro della giustizia il 10 giugno 2019 e annunciata nella seduta n. 123 del 19 giugno 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010 individua quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per determinate materie, l'esperimento della mediazione. Lo stesso comma 1-*bis*, al secondo periodo, prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in oggetto.

Il contenuto della Relazione. La Relazione pone in primo luogo l'attenzione sui vantaggi dell'istituto della mediazione rilevando come, a fronte di una sempre più diffusa esigenza di rispondere in modo efficace alla domanda di giustizia, il ricorso l'istituto in parola comporti innegabili effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso giudiziario civile, nonché di riduzione dei tempi di decisione della controversia.

Lo scopo deflattivo, invero, può essere raggiunto proprio grazie alle caratteristiche dell'istituto, ed in particolare dal suo essere condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Infatti, ai sensi del citato comma 1-*bis*, primo periodo, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (...)".

Quanto all'odierna formulazione della norma, la Relazione richiama in primo luogo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa dell'articolo 5 del citato decreto n. 28 del 2010 nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà dell'istituto della mediazione. Passa quindi a enucleare gli interventi normativi successivi. In particolare, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai fini di colmare tale lacuna normativa, ha introdotto il comma 1-*bis* volto a sancire quindi l'obbligatorietà della mediazione, avente tuttavia natura transitoria e sperimentale (per un periodo di quattro anni). La natura transitoria è stata poi superata con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50², convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha quindi stabilizzato l'istituto della mediazione obbligatoria in senso strutturale, introducendo altresì l'obbligo di riferire alle Camere in merito agli effetti prodotti dall'istituto in argomento.

In quest'ottica, dalla Relazione si evince come, alla luce dell'intervento normativo complessivo, la mediazione rappresenti una misura *lato sensu* in grado di favorire la crescita economica, in quanto l'obiettivo di riduzione dell'alto livello del contenzioso civile è ritenuto potenzialmente suscettibile di generare una ricaduta positiva in termini di rilancio della competitività nei settori produttivi del Paese.

La Relazione espone poi i caratteri procedurali dell'istituto della mediazione obbligatoria, soffermandosi - tra gli altri - sull'efficacia esecutiva dell'accordo conciliativo e sugli effetti della mancata partecipazione al procedimento di mediazione medesimo. Dà quindi conto del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, così come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, con particolare riguardo all'articolo 8 in materia di obblighi informativi da parte degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia, in merito ai dati statistici sull'attività di mediazione da essi svolta.

Quanto ai risultati conseguiti nell'anno 2018 per effetto dell'introduzione della disciplina sopra citata, nella Relazione sono quindi riportate le tabelle elaborate dalla Direzione

¹ "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

² "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

generale di statistica e di analisi organizzativa del Ministero della giustizia da cui emerge in particolare l'incremento dei procedimenti nelle materie obbligatorie (pari a 151.923, di cui definiti 144.934), nonché della partecipazione alla procedura di entrambe le parti. La maggior parte dei procedimenti riguarda le ipotesi di mediazione obbligatoria (pari al 73,4 per cento delle procedure), ma anche il dato relativo a quelle demandate al giudice risulta in aumento. Con riferimento alle materie, risulta preponderante l'esito positivo in materia dei diritti reali e di famiglia. E' presente inoltre il dato quantitativo concernente i casi definiti, suddivisi tra gli organismi di mediazione privati, quelli presso le camere di commercio, gli ordini degli avvocati e gli altri ordini professionali.

Sotto l'aspetto della distribuzione geografica, dalle tabelle si evince che la percentuale delle mediazioni è al Nord-Ovest pari al 24 per cento, al Nord- Est al 14 per cento, al Centro pari al 24 per cento, al Sud al 27 per cento e nelle Isole pari all'11 per cento.

In conclusione, la Relazione sottolinea l'efficacia deflattiva dell'istituto, posto che, nonostante appaia ancora consistente la quota di contenzioso avviata senza prima esperire il tentativo di mediazione, tuttavia è stata registrata una riduzione del 12 per cento delle cause iscritte nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, pari a circa 25.000 giudizi in meno.

Doc. CCLII n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

La relazione è stata trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 17 giugno 2019 e annunciata nella seduta n. 127 del 27 giugno 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 31 della legge n. 220 del 2016, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", è volto a favorire lo sviluppo del mercato cinematografico attraverso il corretto dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali nei settori della produzione, distribuzione e programmazione cinematografica, nonché ad agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche, europee e nazionali.

Il successivo comma 2 ascrive in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza regolatoria nel settore ai sensi della legge n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in quanto compatibile, con particolare riferimento alle operazioni di concentrazione (comma 2, secondo periodo) e all'abuso di posizione dominante (comma 3).

In questo quadro, il comma 4 prevede, a carico della medesima Autorità, l'invio di una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Il contenuto della relazione. La relazione si sofferma in primo luogo sul meccanismo delle cosiddette "finestre" di distribuzione delle opere cinematografiche (intese quali periodi di tempo all'interno dei quali le opere medesime sono differentemente fruibili in base ai diversi mezzi di trasmissione) e che per prassi consolidata si susseguono nel modo seguente: sala cinematografica, *home video* su supporti fisici, *internet (on demand e pay per view)*, e televisione (dapprima a pagamento e poi in chiaro).

Rileva in particolare come tale sistema goda di ampia diffusione e pieno riconoscimento sul piano normativo a livello nazionale (non solo in Italia ma anche in Francia e Germania), in quanto rappresenta un modello di *business* in grado di garantire un adeguato ritorno economico agli investimenti sostenuti per la realizzazione e promozione dell'opera.

Sottolinea tuttavia come, nel corso del 2018, l'affermazione di operatori Over The Top (OTT), sia sul fronte della distribuzione tramite *internet* che su quello della produzione cinematografica, abbia di fatto sancito, attraverso la contestuale distribuzione nelle sale cinematografiche e via *internet*, il superamento della summenzionata prassi consolidata del sistema della successione delle finestre di programmazione (il quale prevede invece la distribuzione via *internet* solo dopo un adeguato periodo di distribuzione nelle sale).

L'ingresso degli OTT nella distribuzione delle opere *on line* direttamente a ridosso di quella nelle sale cinematografiche ha in primo luogo determinato di fatto un accorciamento delle finestre a danno dell'*home video* su supporti fisici e a vantaggio del digitale. Ma soprattutto l'affermarsi di questi operatori OTT nella produzione di opere cinematografiche (es. Netflix e Amazon, il cui *core business* è proprio la distribuzione *on line*) ha determinato l'adozione di una strategia dirompente nei riguardi del tradizionale sistema delle finestre, procedendo a distribuire film di propria produzione contestualmente sia nelle sale cinematografiche sia sulle proprie piattaforme *on line* (cd. *day&date*).

Pertanto, su sollecitazione delle associazioni di categoria rappresentative sia dei produttori che dei gestori delle sale cinematografiche che hanno visto da questo fenomeno una ulteriore erosione dei propri ricavi, è quindi intervenuto il decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali n. 531 del 2018 (in modifica del precedente decreto n. 303 del 2017), il quale ha introdotto elementi di rigidità, prima assenti nella disciplina, prevedendo - per le opere che beneficiano dei contributi a sostegno dell'industria cinematografica di cui alla legge n. 220 del 2016 - una finestra obbligatoria di programmazione nelle sale cinematografiche di 105 giorni in cui l'opera non può essere distribuita in modalità diverse (eccezion fatta per i film evento e per quelli con meno di 50.000 spettatori nelle prime tre settimane di proiezione).

In questa ottica, il citato decreto ministeriale n.531 del 2018, con il vincolo della finestra cinematografica, rappresenterebbe - a giudizio delle succitate associazioni di categoria - un giusto punto di equilibrio volto ad evitare che la distribuzione digitale di opere finanziate con contributi pubblici possa penalizzare il settore della distribuzione nelle sale cinematografiche, già fortemente in crisi e caratterizzato da crescente erosione dei propri ricavi.

La Relazione rileva come, in una prospettiva puramente concorrenziale, la disponibilità *on demand* e il ravvicinamento dei tempi incrementano la relazione di sostituibilità tra due prodotti distinti (film fruito nella sala cinematografica e film in formato digitale su piattaforme *on line*) e generano virtuosi meccanismi di reciproca pressione competitiva (ad esempio alcuni gestori cinematografici mirano a valorizzare i servizi per il consumatore in termini di qualità dell'audio, del video e del comfort della sala).

Coerentemente con tale evoluzione, a livello europeo e in alcuni Stati membri, vi è un orientamento teso a superare le rigidità della durata prestabilita relativo al sistema delle finestre e a privilegiare una disciplina flessibile del fenomeno al fine di assecondarne l'evoluzione.

In particolare, la Relazione, nel passare ad esaminare l'impatto concorrenziale del citato decreto ministeriale n. 531 del 2018, rileva come, nonostante presenti finestre più brevi rispetto ad altre realtà normative, valga solo nella misura in cui il film si avvantaggi dei benefici economici *ex lege* n. 220 del 2016, e abbia un impatto relativamente circoscritto in quanto è applicabile solo per film di nazionalità italiana di maggior successo, rechi tuttavia talune criticità. Sottolinea in particolare come il vincolo introdotto da tale decreto ministeriale potrebbe avere un effetto disincentivante sugli investimenti degli operatori OTT nella produzione dei film nazionali, nonché ridurre il ventaglio delle opzioni distributive circoscrivendo le variabili competitive a disposizione degli operatori e favorire in ultima istanza la diffusione di forme illegali di fruizione dell'opera (pirateria).

In conclusione, la Relazione auspica un attento monitoraggio degli effetti del citato decreto ministeriale n. 531 del 2018 attraverso il confronto con le associazioni di categoria e gli operatori OTT, nella prospettiva di bilanciare i diversi interessi in campo, ivi inclusi quelli dei distributori cinematografici, tenuto conto che il mercato è in costante evoluzione e mal si concilia con misure di rigidità. In questa ottica, anche alla luce di uno studio della Commissione europea sul sistema delle finestre, l'Autorità sottolinea l'esigenza di valutare l'opportunità di individuare misure che, a fronte della possibilità di rendere fruibile l'opera con diverse modalità, assicurino il riconoscimento ai distributori cinematografici di una maggiore partecipazione ai ricavi generati dall'opera medesima.

Sul piano invece della concorrenzialità dei mercati, la Relazione in argomento si pone sul solco della relazione annuale dell'Autorità per l'anno 2017, evidenziando come, unitamente ad una progressiva riduzione in termini di incassi e presenze per il 2018, possibili criticità sotto il profilo della concorrenza possono essere legati alla persistente presenza di legami di natura societaria o familiare con gli agenti regionali (AR) principalmente a danno degli esercizi indipendenti, che possono subire comportamenti escludenti o discriminatori nell'allocazione del prodotto cinematografico ed essere di fatto indotti ad uscire dal mercato con una conseguente riduzione della possibilità di scelta del consumatore.

Quanto ai mercati locali della produzione cinematografica, l'anno 2018 è stato comunque contrassegnato da una leggera riduzione del numero complessivo degli esercenti cinematografici, pur con una leggera crescita degli esercenti mono sala, assegnando quindi un ruolo predominante ai circuiti cinema.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni alle Camere previste da disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno 2019, si segnalano le seguenti:

Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, che dovrà essere presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento relativamente all'anno precedente.

Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie", è volto allo sviluppo e all'accrescimento del sistema ferroviario, nonché al miglioramento dell'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. Tale disciplina sostituisce quella di cui al decreto legislativo n. 162 del 2007³, conseguentemente abrogato ai sensi all'articolo 32 del decreto in esame. In particolare, il citato decreto si applica all'intero sistema ferroviario del territorio nazionale, ivi inclusa l'interazione tra imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e gli altri soggetti operanti nel sistema ferroviario, non contemplati nella disciplina previgente ai fini del sistema complessivo della sicurezza ferroviaria.

In questo quadro spetta all'ANSFISA il compito di provvedere affinché i gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie assumano la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario, attraverso le necessarie misure di controllo del rischio, la corretta applicazione della normativa europea e nazionale, nonché l'istituzione di sistemi di gestione della sicurezza previsti all'articolo 8. L'ANSFISA è inoltre tenuta a elaborare i piani annuali di sicurezza al fine di conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST), nonché a supportare l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) nelle sue attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione europea.

³ Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

L'articolo 16 individua i compiti specifici in ambito ferroviario dell'ANSFISA, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 - che ha peraltro previsto l'istituzione dell'ANSFISA a decorrere dal 1° gennaio 2019 attribuendovi compiti e funzioni recati dal citato decreto legislativo n. 162 del 2007 a carico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie (ANSF), disponendone contestualmente la relativa soppressione - è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, ha poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e con quelle assunte dall'ERA, i principi e i criteri per la sicurezza del sistema ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia.

Relazione sugli effetti della sospensione a titolo sperimentale per gli anni 2019 e 2020 delle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indicate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a c), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

L'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2009, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e a facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, prevede che, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nelle more della riforma complessiva del sistema e comunque fino al dicembre 2020, non trovino applicazione talune norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente:

⁴ Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

- a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate⁵;
- b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori⁶;
- c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

In questo quadro l'articolo 1, comma 2, del citato decreto dispone che, entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Relazione sugli esiti delle verifiche effettuate dal Nucleo della Concretezza in merito all'attuazione delle misure di cui al Piano triennale per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, di cui al nuovo articolo 60-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dovrà essere presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.

Il comma 1 del citato articolo 60-*bis* prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza", al fine di assicurare la realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo 60-*bis*. In questo quadro, ai sensi del successivo comma 3, il Nucleo

⁵ In particolare, l'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici stabilisce, al comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56

⁶ Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

della Concretezza, in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica (di cui all'articolo 60, comma 6) effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive.

In tal senso, il comma 7 del citato articolo 60-bis prevede, che entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmetta una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti e che il Ministro per la pubblica amministrazione trasmetta tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

PARTE SECONDA– TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 270</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁷	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente aereo occorso AW 139 marche di identificazione I-TNCC, in località cima Nambino, Madonna di Campiglio (TN), in data 5 marzo 2017 e relativa all'incidente aereo occorso all'aeromobile Pilatus PC-6 marche di identificazione 25-CMB, a Cecina (LI), in data 11 giugno 2016	11/06/2019 20/06/2019 n. 124 ⁸	8 ^a	Eventuale

⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

⁸ Presentate dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXIV,</u> <u>n. 12</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁹	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrazione svolta, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa <i>(anno 2018)</i>	13/06/2019 25/06/2019 n. 125	1 ^a 3 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

⁹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXV,</u> <u>n. 2</u>	L. 10/2013 art. 3 co. 2, lett. e) ¹⁰	Relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato e la prospettazione degli interventi necessari per l'attuazione della normativa di settore <i>(dati aggiornati al mese di maggio 2019)</i>	30/05/2019 05/06/2019 n. 118	13 ^a	Annuale 30 maggio

¹⁰ La legge 14 gennaio 2013, n. 10, all'articolo 3, comma 2, lettera e), prevede che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico provveda a predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore. Il Comitato è istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 10 del 2013 e, fra i compiti previsti dal medesimo articolo, rientra quello di effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato. L'articolo 4, comma 1, della medesima legge prevede, come allegato alla relazione, un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare, ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXIV,</u> <u>n. 11</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹¹	Relazione sullo stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2018)</i>	11/06/2019 25/06/2019 n. 125	1 ^a 4 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCLI,</u> <u>n. 1</u> PRIMA RELAZIONE	D. Lgs. 28/2010 art. 5 co. 1-bis ¹²	Relazione sugli effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali <i>(anno 2018)</i>	10/06/2019 19/06/2019 n. 123	2 ^a	Annuale

¹¹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

¹² Il terzo e quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono stati sostituiti dall'articolo 11-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato, nel testo coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.

Il comma 1-bis stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia civile o commerciale sia tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. A seguito della riformulazione disposta dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, il medesimo comma 1-bis prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXXXVIII, n. 2</u>	D. Lgs. 267/2000 art. 146 co. 2	Relazione sull'attività svolta dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso <i>(anno 2018)</i>	28/05/2019 05/06/2019 n. 118	1 ^a 2 ^a	Annuale

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXIV, n. 10</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹³	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2018)</i>	28/05/2019 04/06/2019 n. 117	1 ^a 5 ^a 12 ^a	Annuale 15 giugno

¹³ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Banca d'Italia	Doc. CXCVIII, n. 2 - Atto n. 260	L. 262/2005 art. 19 co. 4	Relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nonché la relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore (anno 2018)	31/05/2019 05/06/2019 n. 118	5 ^a 6 ^a	Annuale 30 giugno

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Garante per la protezione dei dati personali	Doc. CXXXVI, n. 1	D. Lgs. 196/2003 art. 154 co. 1, lett. e) ¹⁴	Attività svolta e stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (anno 2018)	30/04/2019 11/06/2019 n. 120	1 ^a 2 ^a	Annuale 30 aprile

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ANAC	Doc. XLIII, n. 1	D. Lgs. 50/2016 art. 213 co. 3, lett. e) ¹⁵	Relazione sull'attività svolta nella vigilanza sui contratti pubblici e nella loro regolazione (anno 2018)	30/05/2019 12/06/2019 n. 121	1 ^a 8 ^a	Annuale

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella relazione annuale sono inseriti i risultati dell'audit di sicurezza con cadenza annuale eseguito sulla base di dati ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente.

¹⁵ La relazione è presentata anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il decreto legislativo n.56 del 2017, all'articolo 125, comma 1, è intervenuto sull'articolo 213, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 richiamando ai fini della presentazione della relazione le fonti sopra citate. L'obbligo previsto da tale comma deve quindi ritenersi concluso.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	Doc. CXCVII, n. 2	D.L. 95/2012 art. 13 co. 5	Relazione sull'attività svolta (anno 2018)	20/06/2019 26/06/2019 n. 126	6 ^a 10 ^a	Annuale

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	Doc. CCLII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 220/2016 art. 31 co. 4 ¹⁶	Relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (anno 2018)	17/06/2019 27/06/2019 n. 127	7 ^a 10 ^a	Annuale

¹⁶ La legge n. 220 del 2016 introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro per la pubblica amministrazione	L. 56/2019 art. 1, co. 1 <i>che ha introdotto l'articolo 60-bis al D.Lgs 165/2001</i> ¹⁷	Relazione sugli esiti delle verifiche effettuate dal Nucleo della Concretezza in merito all'attuazione delle misure di cui al Piano triennale per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni	Annuale 30 giugno

¹⁷ Il comma 1 del citato articolo 60-bis prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza", al fine di assicurare la realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo 60-bis. In questo quadro, ai sensi del successivo comma 3, il Nucleo della Concretezza, in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica (di cui all'articolo 60, comma 6) effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive.

In tal senso, il comma 7 del citato articolo 60-bis prevede, che entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmetta una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti e che il Ministro per la pubblica amministrazione trasmetta tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

Governo	D.L. 32/2019 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019</i> art. 1, co. 2 ¹⁸	Relazione sugli effetti della sospensione a titolo sperimentale per gli anni 2019 e 2020 delle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50, indicate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a c), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019	Una tantum 30 novembre 2020
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	D. Lgs. 50/2019 art. 19, co. 4 ¹⁹	Relazione sull'attività svolta dall'ANSFISA	Annuale 30 novembre

¹⁸ L'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2009, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e a facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, prevede che, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nelle more della riforma complessiva del sistema e comunque fino al dicembre 2020, non trovino applicazione talune norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente:

- a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
- b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
- c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

In questo quadro l'articolo 1, comma 2, del citato decreto dispone che, entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

¹⁹ Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie", è volto allo sviluppo e all'accrescimento del sistema ferroviario, nonché al miglioramento dell'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. Tale disciplina sostituisce quella di cui al decreto legislativo n. 162 del 2007 , conseguentemente abrogato ai sensi all'articolo 32 del decreto in esame. In particolare, il citato decreto si applica all'intero sistema ferroviario del territorio nazionale, ivi inclusa l'interazione tra imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e gli altri soggetti operanti nel sistema ferroviario, non contemplati nella disciplina previgente ai fini del sistema complessivo della sicurezza ferroviaria.

In questo quadro spetta all'ANSFISA il compito di provvedere affinché i gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie assumano la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario, attraverso le necessarie misure di controllo del rischio, la corretta applicazione della normativa europea e nazionale, nonché l'istituzione di sistemi di gestione della sicurezza previsti all'articolo 8. L'ANSFISA è inoltre tenuta a elaborare i piani annuali di sicurezza al fine di conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST), nonché a supportare l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) nelle sue attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione europea.

L'articolo 16 individua i compiti specifici in ambito ferroviario dell'ANSFISA, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 - che ha peraltro previsto l'istituzione dell'ANSFISA a decorrere dal 1° gennaio 2019 attribuendovi compiti e funzioni recati dal citato decreto legislativo n. 162 del 2007 a carico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie (ANSF), disponendone contestualmente la relativa soppressione - è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, ha poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e con quelle assunte dall'ERA, i principi e i criteri per la sicurezza del sistema ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia.

B) Relazioni non governative

Nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.